

1. Il mandato della Commissione e l'attività del Comitato mafia e manifestazioni sportive.

La legge 19 luglio 2013, n.87, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere, individua fra i compiti della Commissione, all'articolo 1, comma 1, lettera e), quello di accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali.

In base al mandato legislativo, già all'avvio dell'attività, in sede di organizzazione dei comitati di lavoro nel febbraio 2014, la Commissione ha individuato il tema del rapporto tra mafia e manifestazioni sportive come meritevole di uno speciale approfondimento istruttorio, nell'ambito di un generale approccio al lavoro di inchiesta che ha inteso rivolgere particolare attenzione, da un lato, alle proiezioni delle mafie nei più diversi settori sociali ed economici e dall'altro ai più significativi fatti di cronaca connessi al più ampio tema dell'attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o simile, che si susseguono ormai quotidianamente sui mezzi di informazione, anche con ampio risalto mediatico.

Grande impatto hanno infatti destato fatti criminali avvenuti in occasione di importanti eventi sportivi o collegati a vicende personali e sportive di atleti, in cui traspare la presenza di esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso o l'intervento di reti criminali, anche internazionali, di cui sono parte integrante le mafie italiane. Su tale base la Commissione ha inizialmente dedicato mirati atti di inchiesta a vicende come quella occorse nel 2014 allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della finale della Coppa Italia di calcio, alla riapertura nel 2015 delle indagini sul caso della morte del ciclista Marco Pantani (1), alle denunce sul caso del marciatore Alex Schwazer (2) in relazione alla partecipazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016; successivamente ha inteso varare una più organica indagine dedicata al tema delle possibili forme di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo del calcio professionistico italiano, avviata dopo la *discovery* dell'indagine giudiziaria che ha coinvolto la Juventus F.C. Spa, il più vincente e seguito *club*

(1) Cfr. Doc. n. 1641.1.

(2) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Maestro dello Sport del CONI, Alessandro Donati (14 luglio 2016).

calcistico italiano e tra i massimi del panorama sportivo ed economico in Europa.

Si è quindi operata una selezione di vicende e situazioni connesse a indagini giudiziarie considerate particolarmente significative per la rilevanza delle squadre coinvolte o per la significatività dei fatti emersi, che sono state assunte come punto di partenza per fornire una più ampia e approfondita valutazione della Commissione parlamentare sul tema delle infiltrazioni criminali mafiose nel calcio, sui principali fattori di rischio, sulle principali linee di intervento e sulle conseguenti proposte.

L'approfondimento della Commissione si è pertanto svolto, a partire dal gennaio 2017, sia in seno al citato IX Comitato Mafia e manifestazioni sportive, coordinato dall'on. Marco Di Lello e dall'on. Angelo Attaguile, sia nella sede della Commissione plenaria, attraverso una corposa istruttoria, 30 sedute a cui hanno partecipato in audizione 42 soggetti, istituzionali e non, a vario titolo impegnati nel mondo del calcio professionistico e due sopralluoghi presso importanti impianti sportivi per la verifica dei sistemi di sicurezza all'interno degli stadi di calcio.

Tra i soggetti chiamati a riferire vi sono stati coloro che ricoprono le massime responsabilità in seno alle Istituzioni, non solo sportive del Paese, tra cui il Ministro dell'interno, il Ministro dello sport, il capo della Polizia, il presidente del CONI, il presidente della FIGC, i presidenti delle leghe professionistiche e dell'associazione italiana calciatori (AIC), i presidenti delle società di calcio della serie A della Juventus, del Napoli, della Lazio e del Genoa.

Di seguito si fornisce l'elenco completo delle sedute e degli auditi. I relativi resoconti stenografici sono contestualmente resi disponibili, attraverso la modifica del regime di classifica, ove previsto, da riservato a libero, salvo parti segrete là dove non si sia proceduto a desegretazione, che pure in alcuni casi la Commissione ha ritenuto di disporre, con il consenso dell'auditore, a richiesta di soggetti impegnati in ambito processuale, penale o sportivo, ai fini dell'esercizio del diritto alla difesa.

Audizioni del plenum della Commissione:

8 febbraio 2017 – Giovanni COLANGELO, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

7 marzo 2017 e 5 aprile 2017 – Giuseppe PECORARO, *procuratore federale della FIGC;*

15 marzo 2017 e 22 marzo 2017 – Luigi CHIAPPERO, *legale della società Juventus F.C.;*

4 aprile 2017 – Damiano TOMMASI, *presidente dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC);*

11 aprile 2017 – Enrica PARASCANDOLO, *sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli;*

3 maggio 2017 – Franco GABRIELLI, *capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza;*

18 maggio 2017 – Andrea AGNELLI, *presidente della società Juventus F.C.*;

13 giugno 2017 – Marco MINNITI, *Ministro dell'Interno*;

28 giugno 2017 – Enrico PREZIOSI, *presidente del Genoa C.F.C.*;

28 giugno 2017 – Aurelio DE LAURENTIIS, *presidente della S.S.C. Napoli*;

28 giugno 2017 – Claudio LOTITO, *presidente della S.S. Lazio*;

5 luglio 2017 – Carlo TAVECCHIO, *presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio*, Paolo BEDIN, *direttore generale della Lega nazionale professionisti B*, Gabriele GRAVINA, *presidente della Lega Pro*;

2 agosto 2017 – Giovanni MALAGÒ, *presidente del CONI*;

12 settembre 2017 – Luca LOTTI, *Ministro per lo sport*.

Audizioni delegate al IX Comitato:

20 ottobre 2014 – Diego PARENTE, *capo della DIGOS di Roma*, e Luigi BONAGURA, *capo della DIGOS di Napoli*;

25 gennaio 2017 – Daniele POTO, *giornalista*;

7 febbraio 2017 – Paolo TOSO e Monica ABBATECOLA, *sostituti procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Torino*;

9 febbraio 2017 – Alessandro Sergio SORRENTINO, *sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Catania*, e Mario BARRESI, *giornalista di La Sicilia*;

16 febbraio 2017 – Pierpaolo ROMANI, *coordinatore nazionale dell'associazione Avviso pubblico*;

23 marzo 2017 – Stefano PALAZZI, *già procuratore federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)*;

20 aprile 2017 – Francesco COZZI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova*;

27 luglio 2017 – Daniela STRADIOTTO, *presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive*;

27 luglio 2017 – Francesco GIANELLO, *head of stadium della società Juventus F.C.* e MARIA TURCO, *avvocato*;

27 luglio 2017 – ALESSANDRO FORMISANO, *head of operations, sales & marketing della S.S.C. Napoli* e GIUSEPPE STAIANO, *avvocato*;

27 luglio 2017 – ARMANDO ANTONIO CALVERI, *delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO) della S.S. Lazio* e SERGIO PINATA, *delegato alla sicurezza dello stadio della S.S. Lazio*.

8 novembre 2017 – Giuseppe PECORARO, *procuratore federale della FIGC*;

16 novembre 2017 – Massimo CIACCOLINI, *segretario generale della Lega nazionale Dilettanti*, e Paolo AGNESI, *presidente COVISOD*.

16 novembre 2017 – Cesare BISONI, *presidente COVISOC*.

La Commissione ha inoltre raccolto, in forza dei poteri attribuiti dalla legge istitutiva e con la fondamentale collaborazione della magistratura e delle forze di polizia, una rilevante base dati documentale, acquisita al proprio archivio, relativa alle principali inchieste giudiziarie in tema di criminalità organizzata che in tempi recenti hanno visto a vario titolo coinvolti calciatori o esponenti delle società calcistiche professionistiche.

In sede di analisi, con riferimento allo specifico tema delle infiltrazioni di tipo mafioso nel calcio professionistico, i profili di interesse della Commissione parlamentare antimafia sono risultati molteplici e possono essere distinti essenzialmente in tre macro-aree, a cui sono dedicati i paragrafi successivi.

La prima, affrontata nel capitolo 2, riguarda i rapporti tra la mafia e le tifoserie. Tali rapporti possono incidere sulle condizioni di legalità e sicurezza all'interno degli stadi, attraverso le interferenze tra criminalità organizzata di tipo mafioso, esponenti delle tifoserie degli *ultras* e società calcistiche esposte alle pressioni di questi ultimi anche in ragione delle sanzioni conseguenti all'applicazione del principio della responsabilità oggettiva, vigente in seno all'ordinamento sportivo.

La seconda, affrontata nel capitolo 3, riguarda il rapporto tra la mafia e le società sportive, che attiene al tema dei presidi posti a tutela del sistema calcistico per evitare che capitali illeciti possano essere utilizzati per l'acquisizione o il controllo delle società sportive e per il successivo condizionamento delle rilevanti attività economico-finanziarie connesse, ad esempio, alla compravendita dei giocatori, all'organizzazione degli eventi sportivi e al relativo indotto.

La terza, affrontata nel capitolo 4, riguarda il rapporto tra la mafia e i giocatori e, essenzialmente, il tema delle scommesse e del cosiddetto *match fixing*, cioè l'alterazione del risultato sportivo al fine di conseguire illeciti guadagni attraverso il sistema dei giochi e delle scommesse legali e illegali, e dunque anche il tema più generale dei rischi connessi ai rapporti dei calciatori con soggetti di dubbia estrazione, collegati ad ambienti di tipo mafioso o ad essi contigui.

Un approfondimento particolare nel capitolo 5 è poi dedicato al tema delle società dilettantistiche e allo sport come vettore della raccolta e della gestione del consenso sociale sul territorio, specialmente in provincia, da parte delle locali organizzazioni criminali di tipo mafioso.

L'ultimo capitolo è dedicato alle conclusioni e alle proposte di tipo normativo, le quali costituiscono in definitiva il fine ultimo dell'attività parlamentare di inchiesta, in cui la raccolta degli elementi conoscitivi, anche con i più penetranti poteri di acquisizione propri dell'autorità giudiziaria che la Costituzione attribuisce alle apposite Commissioni, è e deve essere strumentale sia alla funzione di controllo sia alla funzione legislativa delle Camere.

Dalle audizioni svolte emerge, infatti, uno spaccato del mondo calcistico professionistico e dilettantistico che sotto tutti i profili ha

assoluta necessità di irrobustire l'attività di prevenzione e di controllo e di trovare gli opportuni strumenti, normativi e organizzativo-amministrativi, per rendere tutti i soggetti della filiera sportiva consapevoli del rischio di infiltrazione mafiosa, e quindi attrezzati per fronteggiarlo insieme alle istituzioni.

Occorre in particolare una più ampia tutela dell'intero sistema del calcio professionistico, in cui sono inserite società sportive, ormai anche quotate in Borsa, le quali costituiscono parte rilevante della storia sociale e imprenditoriale del nostro Paese e che sono pertanto una risorsa anche dell'economia nazionale, da preservare contro ogni rischio di aggressione illegale.

2. Mafia e tifosi: il controllo del « territorio » e la sicurezza negli stadi.

Il primo ambito individuato dalla Commissione è riconducibile al tema dell'ordine pubblico e della sicurezza negli stadi e ha avuto ad oggetto l'infiltrazione, o per meglio dire la contaminazione, da parte delle organizzazioni criminali di tipo mafioso delle tifoserie organizzate e, per il tramite di queste, le forme di condizionamento dell'attività delle società sportive professionistiche. Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Il fenomeno della politicizzazione del tifo organizzato è un fenomeno antico ed è un dato di comune conoscenza la distinzione delle tifoserie sulla base dell'orientamento ideologico di estrema destra o di estrema sinistra. Tuttavia, crea inquietudine la presenza di tifosi ultras in tutti i recentissimi casi di manifestazioni politiche estremistiche di destra, a dimostrazione che le curve possono essere « palestre » di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale.

La questione dell'infiltrazione mafiosa nei gruppi ultras si lega necessariamente al tema della sicurezza degli stadi, che sono frequentemente ostaggio delle tifoserie organizzate, come ha evidenziato il prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia: « Effettivamente, come dimostrano i 75 incontri di calcio caratterizzati da scontri durante questa stagione [2016-2017], tali criticità rappresentano ancora oggi uno dei fronti più impegnativi per l'azione di tutela dell'ordine pubblico coordinata dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza. Ricordo soltanto che al 31 marzo scorso sono stati impiegati, in occasione delle partite di calcio, contingenti delle forze di polizia pari complessivamente a oltre 165 mila unità » (3).

La strategia adoperata per affrontare il fenomeno della violenza ultras è stata infatti tradizionalmente incentrata sulla fase del « controllo » e del « contenimento » e ha indubbiamente prodotto efficaci risultati nel mantenimento dell'ordine pubblico. Ciò tuttavia non ha impedito ai gruppi ultras, come effetto collaterale, di mantenere e rafforzare il proprio potere all'interno di alcuni settori degli stadi.

(3) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (3 maggio 2017).

Nelle curve, infatti, l'anarchia nella gestione degli spazi, rispetto ai criteri di assegnazione dei posti dettati dal sistema di vendita dei biglietti, per i tifosi più estremi è anche funzionale a rendere più difficile l'identificazione dei singoli individui, dal momento che viene di fatto impedita la mappatura dei settori dello stadio sulla base dell'abbinamento tra il nominativo dell'acquirente e il posto assegnato dal sistema informatico di prenotazione. Il rispetto di tale regola, attribuito alla vigilanza degli *steward*, è generalmente garantito in tutti i settori dello stadio differenti dalle curve, anche se non mancano ulteriori eccezioni.

Nelle curve le norme perdono spesso il carattere di effettività e il diritto cede alla forza degli ultras. Una volta entrati, questi si aggregano in masse indistinte, di fatto dei piccoli « eserciti », con dei capi riconosciuti, i quali dettano le regole, attraverso lo strumento dell'intimidazione, all'interno del proprio « territorio » contrassegnato da segni e simboli ben visibili.

Allo stato attuale, tali masse sono comunque costantemente monitorate dalle forze dell'ordine, attentamente studiate « dall'esterno » e, nel caso in cui i tifosi commettano illeciti, il progressivo miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione consente l'individuazione fisica dei trasgressori, che sono fermati al termine dell'incontro sportivo (4). Il mantenimento dell'ordine pubblico, quindi, non è assolutamente messo in discussione, viene sempre garantito, sia pure in modo molto oneroso per la collettività, e assume giustamente — alle condizioni date — valenza predominante. Questo stato di cose impone, però, di comprimere gli altri eventuali interessi che possono emergere come, ad esempio, la fruibilità di quel settore dello stadio da parte dei tifosi che hanno legittimamente acquistato i biglietti nei posti occupati dagli ultras, o da chiunque altro approfitti della confusione, oppure l'interesse a che l'autorità statale non venga platealmente sottomessa da manifestazioni di forza dei tifosi nell'ambito dello stadio.

La forza di intimidazione delle tifoserie ultras all'interno del « territorio-stadio » è spesso esercitata con modalità che riproducono il metodo mafioso; unitamente a ciò, la condizione di apparente extra-territorialità delle curve rispetto all'autorità ha consentito ai gruppi di acquisire e rafforzare il proprio potere nei confronti delle società sportive e dei loro dipendenti o tesserati. La situazione è ulteriormente aggravata, dal punto di vista delle società, dalla base sociale delle stesse tifoserie, formate da significativi contingenti di persone pregiudicate, in alcuni casi vicini al 30 per cento del totale, secondo le stime delle forze di polizia.

I gruppi ultras sono costituiti, spesso, da soggetti con gravi precedenti penali o, comunque, con storie personali contraddistinte da comportamenti aggressivi e antisociali, pronti a dare luogo a violenze, fuori dello stadio o sugli spalti, contro la tifoseria avversaria o contro le forze dell'ordine, a gesti antisportivi, cori razzisti, impiego di

(4) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (3 maggio 2017): « Anche per questo (...) desidero esprimere un cenno di sincera gratitudine al Governo e al Parlamento per aver ripristinato con la conversione del decreto-legge sulla sicurezza urbana l'istituto dell'arresto in flagranza differita, strumento rivelatosi fondamentale per contrastare efficacemente le manifestazioni dell'« hooliganismo » ed evitare ritorni di fiamma ».

fumogeni o di altri strumenti pericolosi o, più in generale, a iniziative sanzionate dalle norme federali.

I comportamenti violenti e antisportivi vengono utilizzati come armi di pressione e di ricatto al fine di barattare il tranquillo svolgersi delle competizioni sportive con vantaggi economici pretesi dalle società come biglietti omaggio, merchandising, contributi per le trasferte eccetera. Gli ultras utilizzano, infatti, come strumento di ricatto sulle società, la responsabilità oggettiva — prevista dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 3, e 14 del codice di giustizia sportiva della FIGC — che espone la società a sanzioni per i comportamenti violenti o discriminatori posti in essere dai suoi sostenitori. Il principio della responsabilità oggettiva previsto dal codice di giustizia sportiva ha avuto indubbi meriti perché ha consentito, da un lato, di contenere gli episodi di violenza dei tifosi (in una fase storica in cui non vi erano i mezzi tecnici per identificare i colpevoli) e, dall'altro, in tema di *match fixing*, di funzionare da deterrente nei confronti dei giocatori intenzionati a commettere illeciti. Il miglioramento del sistema infrastrutturale sportivo e lo sviluppo di tecnologie di sicurezza sempre più sofisticate — già utilizzate in alcuni stadi, ma ancora pochi — consentono ormai l'individuazione e l'identificazione dei soggetti che mettono in atto comportamenti violenti o illeciti. Questi importanti progressi consentono dunque di immaginare — sul solo versante degli ultras e non su quello del *match fixing* — la mitigazione, se non il superamento, della responsabilità oggettiva a carico delle società, in modo da recidere alla base eventuali connivenze tra le stesse società e gli ultras, apportando importanti benefici al sistema. Ormai appare avere effetti quasi paradossali e contrari al più basilare principio di giustizia un sistema in base al quale si comminano sanzioni alle società per responsabilità oggettiva, quando le stesse società (pur non essendo riuscite a dimostrare l'esistenza delle esimenti di cui all'articolo 13 CGS) sono riuscite a individuare e, collaborando con le forze dell'ordine, a far arrestare i responsabili di eventuali azioni illegali.

L'estrazione in buona parte criminale dei rappresentanti dei gruppi organizzati è *l'humus* ideale per consentire l'infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso. Le vicende che hanno di recente riguardato squadre di calcio come Juventus, Napoli, Catania, Genoa, Lazio, solo per citare i casi di cui si è occupata la Commissione, consegnano un quadro variegato.

Dall'inchiesta della Commissione è emerso che a Torino la 'ndrangheta si è inserita come intermediaria e garante nell'ambito del fenomeno del bagarinaggio gestito dagli ultras della Juventus, arrivando a controllare i gruppi ultras che avevano come riferimento diretto diverse locali di 'ndrangheta; in alcuni casi i capi ultras sono persone organicamente appartenenti ad associazioni mafiose o ad esse collegate, come ad esempio a Catania o a Napoli; in altri casi ancora, come quello del Genoa, sebbene non appaia ancora saldata la componente criminalità organizzata con quella della criminalità comune, le modalità organizzative e operative degli ultras vengono spesso mutate da quelle delle associazioni di tipo mafioso.

Non sempre l'attività illecita o violenta dei gruppi ultras riceve la necessaria attenzione mediante attività di polizia giudiziaria, e della magistratura, ad esse specificamente dedicate; a tal fine appare

senz'altro auspicabile una sempre maggior condivisione delle informazioni raccolte dalla polizia di prevenzione a fini di ordine pubblico con gli organi di polizia giudiziaria. Anche nell'opinione pubblica è diffusa la tendenza a considerare tali azioni come un corollario quasi inevitabile della vita da stadio delle tifoserie ovvero come un'appendice quasi trascurabile del fenomeno mafioso. Peraltro, tale sottovalutazione favorisce ulteriormente l'infiltrazione nella tifoseria: il soggetto mafioso tende, infatti, a « mimetizzarsi » e a presentarsi come ultras, in quanto la propria estrazione mafiosa, a livello locale, è già ampiamente conosciuta e riconosciuta. Non è né utile né necessario spendere il nome del sodalizio mafioso, l'effetto intimidatorio è implicito e avviene, soprattutto in ambienti come quelli del tifo calcistico, anche attraverso il semplice passaparola.

Laddove, invece, sono sviluppate specifiche indagini sul mondo ultras queste si sono rivelate assai preziose e hanno consentito di disvelare il progressivo rafforzamento delle componenti criminali all'interno dei gruppi organizzati attraverso la formazione di associazioni per delinquere dedite ad attività criminali quali ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in alcuni casi l'ulteriore salto di qualità operato con la saldatura di tali associazioni per delinquere con gruppi criminali di caratura superiore di carattere mafioso.

Gli approfondimenti della Commissione hanno preso le mosse da vicende giudiziarie, che hanno visto coinvolti soggetti a vario titolo riconducibili a organizzazioni criminali mafiose o comunque ad esse in qualche modo collegate, in cui appaiono altresì presenti tesserati di società calcistiche professionistiche: in particolare, l'attenzione si è soffermata su Catania, Napoli, Juventus, Genoa, Lazio e Latina. Per quel che riguarda il Crotonese calcio, invece, nonostante la procura distrettuale di Catanzaro abbia recentemente proposto l'applicazione di misure di prevenzione di natura sia personale sia patrimoniale, che avevano ad oggetto la stessa società di calcio, nei confronti dei fratelli Raffaele e Giovanni Vrenna, proprietari della società, il tribunale di Crotona e la corte d'appello di Catanzaro hanno tuttavia ritenuto di non accogliere tale richiesta.

La possibile evoluzione progressiva dello spessore criminale dei componenti dei gruppi ultras è emersa con particolare chiarezza dai lavori del IX Comitato, quando è stata approfondita la situazione della tifoseria catanese (5).

Il tema della tifoseria del Catania calcio, attualmente militante in serie C, richiama alla memoria la tragica morte dell'ispettore di polizia, Filippo Raciti – ucciso da alcuni ultras a Catania il 2 febbraio 2007 nel corso dei disordini scatenati dalle tifoserie al termine del *derby* tra Catania e Palermo, all'epoca in serie A – che portò alla sospensione dei campionati e all'adozione di una normativa ancor più rigorosa in tema di sicurezza negli stadi.

Ebbene, « già le indagini successive al tragico episodio del febbraio 2007 avevano dimostrato a Catania l'esistenza di gruppi ultras organizzati secondo metodi e strutture analoghe a quelli delle associazioni per delinquere. Questa prospettiva investigativa ha poi

(5) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Catania, Alessandro Sergio Sorrentino (9 febbraio 2017)

trovato riconoscimento, da ultimo, nella sentenza del tribunale di Catania del 13 ottobre 2014 (6), che ha dato atto che per alcuni ultras appartenenti al gruppo denominato ANR vi era una vera e propria *affectio societatis* finalizzata all'organizzazione sistematica di azioni di contrasto violento nei confronti delle forze dell'ordine in occasione delle partite di calcio della squadra del Catania, con predisposizione, quindi, di mezzi e di persone proprio per contrastare l'operato delle forze di polizia. Era emersa, in particolare, la costante partecipazione di tutti gli imputati (...) agli episodi di violenza, la partecipazione effettiva di quasi tutti gli associati agli scontri del febbraio 2007, il mutuo soccorso tra gli stessi a seguito degli arresti operati dalla Polizia di Stato dopo questi episodi di violenza, con vere e proprie raccolte di fondi tra gli stessi per sostenere le spese legali delle famiglie (7) con metodi, quindi, per certi versi, analoghi a quelli che riscontriamo per le consorterie mafiose, il costante riferimento a schemi organizzativi delle attività violente con riferimento spesso alle figure di capi. Per quanto non fossero emersi collegamenti diretti ed espliciti, all'epoca, con la criminalità organizzata, intesa come *clan* e famiglie mafiose del territorio, alcuni elementi riscontrati, in particolare il finanziamento interno a favore dei sodali in carcere, la custodia di armi e di droga per conto terzi – durante queste azioni investigative sono state sequestrate anche delle armi da guerra, come *kalashnikov*, e sono stati sequestrati parecchi quantitativi di sostanza stupefacente – lasciavano ritenere che si trattasse di gruppi legati alla criminalità mafiosa o che in qualche modo ne rappresentavano una derivazione o una rappresentanza anche soltanto indiretta » (8).

Ulteriori attività investigative svolte negli anni successivi nei confronti della tifoseria hanno consentito di accertare che « alcuni *leader* dei gruppi ultras maggiormente rappresentativi all'interno del locale stadio Angelo Massimino vantavano rapporti diretti con la criminalità organizzata mafiosa, sia per i legami di parentela con alcuni esponenti, sia per i precedenti penali specifici che gli stessi annoveravano » (9). In particolare: il *leader* indiscusso del gruppo degli « irriducibili », Rosario Piacenti, appartenente alla omonima famiglia mafiosa del quartiere « Picanello » – con precedenti per porto e detenzione di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale – e un altro *leader* dello stesso gruppo, Stefano Africano, nel 2016 sono stati condannati dalla seconda sezione penale del tribunale di Catania per tentata estorsione aggravata dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa dei « Cursoti » ai danni del giocatore del Catania Marco Biagianti (10); il *leader* di un altro gruppo ha precedenti penali per

(6) Sentenza del tribunale di Catania, I sez. penale, 14 ottobre 2014, 4305/14, proc. n. 11536/07 RGNR, (Doc. n.1320.1).

(7) Il tema del sostegno alle famiglie dei detenuti e del loro mantenimento è emerso anche nella vicenda giudiziaria torinese che ha coinvolto la Juventus, in particolare così ha riferito la moglie del capo ultras Puntorno in sede di interrogatorio (cfr. resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del procuratore federale FIGC, Giuseppe Pecoraro, 5 aprile 2017).

(8) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Catania, Alessandro Sergio Sorrentino (9 febbraio 2017).

(9) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Catania, Alessandro Sergio Sorrentino (9 febbraio 2017).

(10) Sentenza del tribunale di Catania, II sez. penale, 7 dicembre 2016, 6025/16, proc. n.14077/12 RGNR (Doc. n.1320.1).

traffico di sostanze stupefacenti ed è ritenuto vicino al *clan* Carateddi-Cappello; il capo del gruppo « Schizzati-Passarello » — che ha precedenti penali per reati inerenti agli stupefacenti — è figlio di un elemento di spicco del *clan* mafioso dei Cappello; sempre vicino al *clan* dei Cappello è il leader di un ulteriore gruppo, con precedenti penali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; infine, il capo di un altro gruppo ancora è ritenuto vicino allo storico *clan* mafioso dei Santapaola.

Le conseguenze di una simile « colonizzazione » dei vertici dei gruppi ultras sono evidenti: « questi rapporti non solo influiscono, naturalmente, sull'egemonia che gli stessi *leader* riescono ad avere ed esercitano all'interno dei loro gruppi, ma non si esclude che possano tradursi, pur senza una spendita esplicita del nome della consorceria mafiosa, in tentativi di ingerenze della criminalità organizzata insieme alle dinamiche calcistiche, intese queste ultime sia come scelte di amministrazione e di gestione societaria, sia come tentativi di vessazione e di costrizione posti in essere nei confronti di soggetti protagonisti del calcio professionistico » (11).

Al riguardo, la sentenza richiamata sul caso Biagianti è emblematica: il giocatore, ancora oggi capitano della squadra, viene avvicinato dai due capi ultras Piacenti e Africano che tentano di estorcergli una somma di denaro di 5 mila euro al fine di poter sostenere, come accerterà il tribunale, alcune « spese processuali », con chiaro riferimento alla loro appartenenza ad ambienti criminali. Il giocatore, intimidito dal chiaro contesto criminale mafioso, non si è costituito parte civile al processo (12) e in quella sede ha sostenuto la tesi difensiva degli imputati — poi smentita dal tribunale — secondo la quale i soldi gli erano stati chiesti come forma di sostegno alla tifoseria delle spese attinenti alle coreografie (13).

(11) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Catania, Alessandro Sergio Sorrentino (9 febbraio 2017).

(12) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato del giornalista de La Sicilia, Mario Barresi (9 febbraio 2017): « L'inchiesta non parte da una denuncia del calciatore, né di alcun altro tesserato del Catania Calcio, ma è un'inchiesta della DIGOS, che chiama Biagianti e gli fa delle domande, alle quali lui non risponde nemmeno con molta precisione. Al processo il calciatore non si è costituito parte civile. Questo è un altro elemento che, secondo me, serve a descrivere il contesto ».

(13) Sentenza del tribunale di Catania, II sez. penale, 7 dicembre 2016, proc. n.14077/12 RGNR (Doc. n.1320.1): « Con riferimento alla causale sottesa alla richiesta di denaro, la tesi inizialmente sostenuta da Biagianti Marco e conforme a quella difensiva, secondo la quale il denaro era stato richiesto dagli imputati per sostenere la tifoseria, è stata palesemente smentita dal teste Angiolucci Aldo (suocero di Biagianti, *ndr*). L'Angiolucci, il quale, non avendo assistito a tale richiesta, non poteva che riportare quanto comunicatogli dallo stesso Biagianti, non avendo peraltro alcun motivo di rivolgere false accuse agli odierni imputati, riferiva in modo spontaneo e preciso che, nel richiedere la somma di denaro, gli imputati avevano fatto riferimento a spese processuali da sostenere, escludendo esplicitamente che suo genero gli avesse parlato di un supporto alla tifoseria. Messo di fronte a tale contraddizione, lo stesso Biagianti ammetteva che gli imputati avevano fatto riferimento a problemi giudiziari e alle relative spese da sostenere. Ebbene, l'allusione alla pendenza di spese processuali richiama chiaramente la vicinanza dell'autore della richiesta ad ambienti malavitosi e a soggetti sottoposti procedimenti penali (tanto più se si considera che la richiesta proveniva da Piacenti Rosario, figlio di Piacenti Giovanni, già condannato per l'appartenenza all'associazione di stampo mafioso denominata proprio « Piacenti », cfr. sentenza e certificati penali acquisiti al fascicolo del dibattimento). Lasciare intendere tale vicinanza ad ambienti malavitosi locali integra senz'altro una minaccia implicita della possibilità di ritorsioni nel caso in cui non venisse acccontentata la richiesta di denaro » (...).« Lo stesso Biagianti » — prosegue la sentenza — « risentito in seguito ai contrasti tra la sua deposizione e quella del suocero, ammetteva che aveva temuto anche per la sua incolumità.